



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina



Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836
TEL. 0941/950820 - FAX 0941/921023

ORDINANZA SINDACALE NR. 10/2020 DEL 04/05/2020

OGGETTO: Rimodulazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19-

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M del 26/04/2020 con il quale è stata effettuata una parziale rimodulazione delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con decorrenza dal 04/05/2020;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 18/2020 del 30/04/2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana così come modificata ed integrata con le successive Ordinanze n. 19/2020 del 1° Maggio 2020 e n. 20/2020 del 1° Maggio, con la quale procedendo al recepimento della disposizione di cui al D.P.C.M. del 26/04/2020 ha previsto le relative misure specifiche di attuazione;

Vista in ultimo, la propria Ordinanza Nr. 07/2020 adottata in data 03/04/2020;

Arteso che si ritiene necessario dover introdurre delle modifiche a quanto previsto dalla suddetta Ordinanza nr. 07/2020 del 03/04/2020;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. nr. 267/2000 del 18/08/2000;

Visto l'Ordinamento Autonomo per gli EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

Di revocare la precedente Ordinanza Sindacale nr. 07/2020 del 03/04/2020;

Di prevedere la chiusura al pubblico, nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per la giornata del 10 Maggio è consentita la vendita di prodotti florovivaistici.

DISPONE

- Che gli esercizi, in atto autorizzati, osservino il seguente orario: apertura alle ore 08.00 e chiusura alle ore 20.00, osservando la consueta chiusura intermedia propria di ogni attività e comunque, non inferiore ad un'ora, resta salva la facoltà per i supermercati di effettuare orario continuato, fermo restando l'obbligo, per gli stessi, di prevedere, attuare e far osservare le misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente ordinanza;
- Nelle giornate domenicali è autorizzato il servizio di consegna a domicilio, e la vendita per asporto per i prodotti gastronomici e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- A decorrere da giorno 04/05/2020 è consentito l'esercizio delle attività di ristorazione, gelaterie, bar e pub limitatamente alla vendita per asporto e alla consegna a domicilio con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
- È fatto obbligo a tutti gli esercenti:
 1. Di fare uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) unitamente ai propri collaboratori;

2. Di assicurare il distanziamento di almeno 1 (un) metro all'interno dei locali fra le persone presenti, regolando l'accesso degli avventori in rapporto alla superficie dei locali;
 3. Di assicurare la sanificazione periodica dei locali e la debita aerazione giornaliera;
 4. Di assicurare che gli avventori abbiano accesso nei locali facendo uso di mascherina di protezione;
 5. Di assicurare la disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani;
- L'apertura dei bar, limitatamente ed esclusivamente per la vendita per asporto e per la consegna a domicilio, potrà aver luogo a decorrere dalle ore 07.00.
 - È comunque fatto obbligo, in tutti i luoghi al chiuso (locali comunali, pubblici uffici, locali commerciali, chiese, ecc) di fare uso delle mascherine di protezione;
 - La riapertura del cimitero comunale dalle ore 09.00 alle 13.00 dei giorni feriali, fermo restando l'obbligo per i visitatori di fare uso di guanti e mascherine di protezione, nonché del rispetto del distanziamento di almeno un (1) metro; l'ingresso è consentito esclusivamente dal portone principale – lato autostrada. Domenica e giorni festivi il cimitero rimarrà chiuso ai visitatori; è consentito di sostare all'interno del cimitero per un tempo massimo 30 (trenta) minuti; è consentito recarsi al cimitero una sola volta a settimana e solo due familiari per defunto;
 - La riapertura del Parco Urbano, dalle ore 09.00 alle ore 20.00, fermo restando l'obbligo, per i visitatori, di fare uso di guanti e mascherine di protezione e di osservare il distanziamento sociale di almeno un (1) metro; all'ingresso al Parco Urbano è consentito esclusivamente dal cancello di Via Valle Santa.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente, venga trasmessa all'Assessore alla Viabilità, all'Assessore alla Manutenzione, all'Assessore ai Servizi Sociali, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana, al Prefetto di Messina, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Capri Leone, che venga notificata a tutti gli esercizi commerciali già autorizzati ed a quelli che lo saranno con decorrenza 04/05/2020 e che copia della stessa venga affissa all'ingresso ed all'interno del Parco Urbano e del Cimitero Comunale.


La presente Ordinanza produce la propria efficacia con decorrenza dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020.

Per le violazioni a quanto provvisto con la presente Ordinanza si procederà con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. n.19/2020 del 25/03/2020.

INFORMA

- Che avverso la presente ordinanza, , potrà essere proposto ricorso, per via gerarchica, al Sig. Prefetto di Messina entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna, oppure, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania entro 60 (sessanta) giorni dalla data odierna, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data odierna. 2

Capri Leone, lì 04/05/2020



Il Sindaco

Borjello Filippo
Filippo Borjello

98070 CAPRI LEONE (ME) – VIA S. ANTONIO 1 – TEL.0941,950820 - FAX 0941/921023

E-Mail: pm@comune.capri Leone.me.it